

concedere per turno, anche in giorni non festivi, per i loro dipendenti addetti:

« a ) a servizi pubblici che non possono essere interrotti;

« b ) agli ospedali ed agli stabilimenti balneari, igienici e terapeutici;

« c ) alle industrie dei trasporti per terra e per acqua, eccettuati i servizi ferroviari ai quali non è applicabile la presente legge;

« d ) ai teatri, ai musei, alle biblioteche e agli stabilimenti in genere, tanto pubblici che privati, di educazione e d'istruzione;

« e ) ai ristoranti, caffè ed esercizi affini, alle pasticcerie ed alle rivendite di latte.

« Nei Comuni ove esistano più farmacie, spetterà all'Amministrazione comunale di determinare per turno così l'assegnazione delle domeniche alterne interamente libere alle singole farmacie come l'ordine e le cautele con cui deve attuarsi la loro disponibilità per il pubblico.

« Nei Comuni dove esiste una sola farmacia, semprechè vi siano due o più assistenti patentati, il personale dipendente avrà diritto al riposo settimanale alternativo. Se il padrone stesso è patentato ed ha un solo dipendente, questi ha diritto al riposo settimanale.

« Sopra parere conforme del Consiglio provinciale sanitario il prefetto ha facoltà di derogare alle disposizioni precedenti nei casi di epidemie e di contagi.

« Gli albergatori saranno tenuti a consentire al personale da loro dipendente un periodo di uscita dall'albergo di almeno 10 ore ininterrotte per settimana, e un periodo di riposo continuativo, entro l'albergo, di almeno 8 ore per ogni giornata di lavoro.

« Eguali obblighi vengono prescritti ai proprietari e direttori di convitti maschili e femminili relativamente al personale loro dipendente. »

A questo articolo 2 l'onorevole Crespi propone il seguente articolo sostitutivo:

« Gli enti, le amministrazioni, i direttori di aziende e i padroni potranno stabilire un periodo di riposo di 36 ore per settimana da concedere per turno anche in giorni non festivi per i loro dipendenti che nei giorni festivi si potranno adibire:

« a ) ai lavori che per loro natura non si possono sospendere;

« b ) alle imprese ed istituzioni adibite all'igiene pubblica;

« c ) ai trasporti di persone e a quelli di merci a grande velocità;

« d ) alle poste, ai telegrafi, ai telefoni;

« e ) ai teatri, musei, biblioteche e agli stabilimenti in genere tanto pubblici che privati di educazione e di istruzione;

« f ) agli alberghi, ristoranti, caffè ed eser-

cizi affini, alle vendite di pane, di paste, di latte e di altri generi alimentari che per la loro natura debbono acquistarsi giorno per giorno;

« g ) ai convitti maschili o femminili;

« h ) a quegli altri lavori che fossero di volta in volta determinati dall'Ufficio del lavoro.

« I turni dovranno risultare da apposita tabella affissa all'ingresso degli opifici od esercizi. »

L'onorevole Crespi ha facoltà di parlare.

CRESPI. È mio dovere anzitutto di ringraziare la Commissione ed il Governo che, durante la discussione dei giorni scorsi e di oggi, hanno finito per accettare tutti gli emendamenti da me proposti all'articolo 1.

E passiamo dunque all'articolo 2. (*Interruzioni*).

Per l'articolo 2 io ho fatto questione di concetto: essendomi informato al pensiero che questa legge non dovesse costituire una casistica, ma dovesse sancire certi principi direttivi, generali ai quali non si potesse tanto facilmente sfuggire, e ai quali gli operai e gl'imprenditori potrebbero soltanto sottrarsi in casi specifici di necessità.

Ho quindi raggruppato nell'articolo 2 tutte quelle forme comprensive d'industria o di lavori in genere nelle quali non è possibile di attuare il riposo festivo, ma nelle quali diventa invece assolutamente indispensabile di attuare il concetto del riposo settimanale, che è poi il concetto del riposo per turni.

Senonchè, essendo stato votato, l'articolo 1, così come è stato concordato nella discussione, vi furono comprese altre disposizioni che io avevo proposte per l'articolo 2: e d'altronde io omai comprendo la necessità, una volta votato l'articolo 1, di proseguire nel concetto che è stato in fatto adottato dalla Camera. Perchè evidentemente se io insistessi nel primo concetto dal quale io sono partito, e che continuo a reputare il migliore, io evidentemente metterei a soqquadro tutta la legge. Abbandono dunque il mio concetto originario, il concetto informatore dei miei due articoli, e vengo a trattare dei singoli lavori contemplati all'articolo 2.

Dunque io ho detto che gli enti, le amministrazioni, i direttori ecc. potranno stabilire un turno di riposo per i lavori che per loro natura non si possono sospendere. Questo mio concetto è ormai compreso nel primo articolo dove si dice: possono compiersi nei giorni festivi i lavori che in caso di necessità o d'interesse pubblico debbono essere immediatamente eseguiti.

Quanto alle imprese ed istituzioni adibite all'igiene pubblica, che formano il comma b dell'articolo 2, la Commissione ed il Governo